N° 952 R.G.A.C 17
N° 28 Sent. 18
N° / Rep. /
N° 513 Cron. 18

Oggetto:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PAOLA

Il Giudice di Pace di Paola

Avv. Carmela Patricia Filardi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n.952/17 R.G.A.C. avente per oggetto :opposizione a sanzione amministrativa .

Promosso da [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv.Antonio Cavallo presso il cui studio legale sito in Paola alla Via Corso Roma 3 elegge domicilio giusto mandato in calce all'atto introduttivo .

Contro

La Prefettura di Cosenza in persona del suo legale rappresentante pro tempore difesa dal Vice Questore Aggiunto Dott.[redacted].

Conclusioni delle parti come da atti difensivi.

Decisa con dispositivo del 24.01.18

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Carmela Patricia Filardi

Con ricorso depositato in data 28.09.17 l'istante si rivolgeva a questo giudicante al fine di ottenere l'annullamento del verbale di contestazione n. 70/14250030 registro n. 574627 del 11.07.17 con il quale veniva contestato la violazione dell'art.148 comma 10 e 16 del cds in quanto circolava alla guida del veicolo ..sorpassava una serie di veicoli in prossimita' di una curva . L'odierno istante eccepiva la nullita' del detto verbale sollevando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere e pertanto concludeva per il rigetto del verbale e la vittoria di spese lite. Con decreto del 05.10.17 il Giudice di Pace fissava l'udienza del 29.11.17 pe la comparizione delle parti. La Prefettura si costituiva in giudizio con nota difensiva con la quale chiedeva il rigetto della domanda. All'udienza del 24.01.18 precisate le conclusioni il Giudice di Pace decideva la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda e' fondata e va accolta .

All'odierno istante veniva contestata la violazione dell'art.148 comma 10 e 16 ovvero per avere sorpassato una serie di veicoli in prossimita' di una curva pericolosa .Tuttavia la predetta sanzione non veniva contestata immediatamente ma solo successivamente ovvero alle ore 9 del giorno 11.07.17 in quanto il verbalizzante era libero dal servizio. L'istante ne' deduceva la nullita' della sanzione de qua per non essere stato immediatamente contestata in violazione degli articoli 12 comma 5 cds e art. 24 comma 3 e 5 del

regolamento di attuazione del cds. A parere di questo giudicante tale eccezione merita accoglimento atteso che "gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Codice ,quando non sono in uniforme ,per l'intimazione dell'Alt a coloro che circolano sulle aeree soggette alla disciplina del cds esibiscono in modo chiaramente visibile il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente esibiscono la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione". Atteso che nella fattispecie cio' non e' avvenuto questo giudicante non puo' che accogliere la domanda ed annullare il provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Paola Avv.Carmela Patricia Filardi definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 952/2017 R.G.A.C promossa da Montariello Anna Roberta contro la Prefettura di Cosenza in persona del suo legale rappresentante pro-tempore avverso il verbale di contestazione n.70/14250030 di registro generale n.574627 dell'1107.2017 della P.S. di Cosenza cosi provvede:

Accoglie la domanda ed annulla il verbale impugnato.

Condanna la Prefettura al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive Euro [redacted] il tutto oltre Iva e cap e rimborso

forfettario ope legis con distrazione in favore del procuratore costituito.

Paola li 15.02.18

Il Giudice di Pace

Carmela Patricia Filardi

GIUDICE DI PACE - PAOLA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 27 FEB. 2018

IL CANCELLIERE
Dott.ssa BRUNO Ida